



MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale

CIRCOLARE N. 68/77

Prot. n. 1250/D3 - D.C. IV n. A077

Roma, 8 novembre 1977

OGGETTO: Sostituzione del tipo di motore sugli autoveicoli. Competenza dei Centri Prova Autoveicoli e degli Uffici Provinciali della M.C.T.C.

1) Premessa

Il diffondersi di richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione a sostituire sugli autoveicoli già in circolazione il motore originario a ciclo otto, con un motore a ciclo diesel, impone la necessità di fornire indirizzi uniformi nell'impostazione e nello sviluppo delle procedure relative alle operazioni tecniche indicate in oggetto riordinando le disposizioni finora emanate in proposito.

Tali sostituzioni, e più in generale, le sostituzioni del tipo di motore, danno luogo a vari casi che si differenziano per le caratteristiche che, a seguito della sostituzione, vengono conferite al veicolo.

Le procedure da adottare sono quindi diverse a seconda delle caratteristiche di produzione del veicolo oggetto della trasformazione, del genere di trasformazione richiesta e della documentazione esibita dal richiedente a corredo della domanda.

2) Caratteristiche conferite al veicolo trasformato.

La sostituzione del motore, disciplinata dall'art. 56 del Codice della Strada [\(1\)](#) e dall'art. 226 del Regolamento di esecuzione [\(2\)](#) (aggiornamento del documento di circolazione), interessa una delle caratteristiche essenziali elencate all'art. 225 del Regolamento [\(3\)](#) citato e può dar luogo ad uno dei seguenti casi:

- 2.1. L'autoveicolo oggetto della sostituzione viene reso conforme ad un tipo prodotto in serie, omologato in Italia.
- 2.2. L'autoveicolo viene reso conforme ad un tipo prodotto in serie all'estero, ma non omologato in Italia.
- 2.3. L'autoveicolo viene trasformato in serie.
- 2.4. L'autoveicolo viene trasformato in un esemplare che non corrisponde ai casi previsti al punto 2.1 e 2.2.

3) Competenza degli Uffici.

- 3.1. Nel caso previsto al punto 2.1, l'approvazione della sostituzione è di competenza degli Uffici Provinciale M.C.T.C.
- 3.2. Nei casi 2.2, 2.3 e 2.4 la competenza è dei Centri Prove Autoveicoli.
- 3.3. Nei casi 2.1, 2.2 e 2.4 la competenza territoriale è stabilita in base alla Provincia di immatricolazione del veicolo ovvero, nel caso in cui l'espletamento dell'operazione è delegata dal proprietario all'officina trasformatrice, in base alla provincia, ove è ubicata l'officina stessa.

Nel caso 2.3 per la competenza valgono le disposizioni impartite con la circolare n. 45/77 [\(4\)](#) punto 3.

4) Documentazione da presentare a corredo della domanda.

- 4.1. Nel caso previsto al punto 2.1 l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente domanda di aggiornamento redatta su mod. 2101 o 2102/MEC per gli Uffici meccanizzati, accompagnata dall'attestazione del versamento di L. 4.100 (tariffa II-a) qualora il veicolo debba essere sottoposto a visita e di L. 3.600 (tariffa II-4) qualora l'aggiornamento viene effettuato su presentazione del certificato di conformità relativo alla trasformazione.
- 4.2. Nei casi 2.2 e 2.4 l'interessato dovrà presentare al C.P.A. competente domanda di rilascio del certificato di approvazione per l'aggiornamento del documento di circolazione, redatta su mod. MC 2101, accompagnata dalle attestazioni dei versamenti relativi ai diritti previsti dalle seguenti tariffe:

II - 2 a - visita e prove	L. 4.100
IV - 2 - livello sonoro	" 19.000
V - 5 - inquinamento	" 16.000
V - 5 a - per traino (quando ricorre)	" 15.000
V - 5 c - prova al banco del motore (eventuale)	" 16.000

il versamento di cui alla tariffa V - 5 c può essere omesso qualora trattasi di motore già sottoposto a prova di omologazione.

4.3. Alla domanda deve in ogni caso essere allegata la seguente documentazione:

4.3.1. carta di circolazione dell'autoveicolo ovvero certificato di origine o la dichiarazione di conformità qualora trattasi di autoveicolo nuovo di fabbrica;

4.3.2. documentazione relativa alla provenienza del motore che si intende installare e di tutte le altre parti che dovranno essere eventualmente impiegate per rendere ammissibile la trasformazione;

4.3.3. relazione tecnica da cui risulti dettagliatamente descritta la trasformazione, in duplice copia, una delle quali in bollo;

4.3.4. dichiarazione dell'officina che ha eseguito i lavori (sottoscritta dal titolare della stessa e con firma di questi autenticata nei modi di legge) da cui risulti che la trasformazione è stata eseguita conformemente al progetto (relazione tecnica) ed a perfetta regola d'arte;

4.3.5. bolletta di importazione per i motori provenienti dall'estero.

4.3.6. Per le trasformazioni debitamente omologate la documentazione di cui ai punti 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 sarà sostituita dal certificato di conformità, rilasciato dal trasformatore nei modi previsti, attestante che la trasformazione è conforme al prototipo approvato.

4.4. Poiché il caso previsto al punto 2.4 presenta aspetti di particolare complessità, tali da rendere opportuno un preliminare esame del progetto ancor prima di procedere alla sua effettiva realizzazione, l'interessato può presentare al C.P.A.. competente domanda preventiva in carta legale intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire la trasformazione del veicolo allegando soltanto la fotocopia della carta di circolazione di cui al punto 4.3.1 e la relazione tecnica di cui ai punti 4.3.3 e 6.3.

4.4.1. Nel comunicare l'esito dell'esame preventivo ed in caso favorevole di tale esame, il C.P.A. informerà l'interessato sull'ammontare dei diritti da corrispondere in relazione alla natura delle prove da effettuare.

4.5. La procedura di cui al punto 4.4 può essere adottata e richiesta dall'interessato anche nel caso 2.2.

4.6. Nel caso 2.3 si applicano integralmente le disposizioni già impartite con la circolare n. 45/77 (4).

5) Documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

5.1. La documentazione sulla provenienza delle parti impiegate nella trasformazione sarà costituita dalla fattura del rivenditore (con firma autenticata del titolare dell'esercizio di commercio) ovvero, se trattasi di persona non abilitata all'esercizio del commercio, da un atto di vendita, debitamente registrato, da cui risulti la cessione del materiale da parte del precedente proprietario in favore dell'interessato.

L'atto di vendita dovrà essere corredato da altro documento che legittimi il venditore alla libera disponibilità del materiale ceduto.

6) Relazione tecnica.

6.1. Nel caso 2.1 la relazione tecnica redatta e sottoscritta come al punto 6.3.6, dovrà indicare nel dettaglio i lavori e le sostituzioni necessarie a rendere il veicolo conforme ad un tipo omologato o riconosciuto e dovrà contenere la attestazione che il veicolo così trasformato presenta le stesse caratteristiche costruttive e funzionali del corrispondente tipo omologato o riconosciuto in Italia.

6.1.2. Questa Direzione Generale provvederà direttamente a raccogliere presso le case costruttrici interessate e a comunicare agli Uffici in indirizzo le notizie richieste al punto 6.1 per le trasformazioni più frequentemente ricorrenti, al fine di facilitare i compiti.

6.2. Nel caso indicato al punto 2.2 la relazione tecnica, oltre ad indicare quanto precisato al punto 6.1, dovrà contenere una dettagliata indicazione delle caratteristiche conferite al veicolo. A tale scopo, per uniformità di redazione del documento, servirà di base il modello di scheda informativa allegata al D.M. 29.3.1974 (G.U. n. 105 del 23.4.1974) (5). Detta scheda informativa dovrà essere compilata in tutte le parti attualmente disciplinate da norme comunitarie e rese obbligatorie in Italia ovvero disciplinate da norme nazionali.

6.2.1. La relazione tecnica dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della Casa costruttrice del veicolo o del suo legale rappresentante in Italia (la dichiarazione potrà essere apposta in calce alla relazione tecnica) attestante che i lavori e le modifiche proposte conferiscono al veicolo le stesse caratteristiche costruttive e funzionali del corrispondente tipo prodotto in serie anche se non destinato al mercato italiano.

- 6.3. Nei casi indicati ai punti 2.3 e 2.4, la relazione tecnica, oltre a riportare le caratteristiche conferite al veicolo, in analogia a quanto precisato al punto 6.2, dovrà indicare:
 - 6.3.1. le curve caratteristiche del nuovo motore applicato rilasciate dalle rispettive case costruttrici e sottoscritte da tecnici responsabili. Qualora trattasi di motore non sottoposto a prove per la omologazione, esso sarà sottoposto alle consuete prove al banco;
 - 6.3.2. i valori delle depressioni all'aspirazione per i diversi regimi di rotazione;
 - 6.3.3. la verifica di tutti gli organi della trasmissione qualora il massimo valore del momento sviluppato dal motore applicato superi il massimo valore del momento sviluppato dal motore sostituito, tenendo conto del regime di rotazione del motore;
 - 6.3.4. la descrizione delle caratteristiche di collegamento fra motore e supporti;
 - 6.3.5. la verifica dei pesi sugli assi e del relativo rapporto, qualora l'applicazione del nuovo motore determini, per la posizione, una modifica nella preesistente distribuzione dei pesi.
 - 6.3.6. La relazione tecnica deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto almeno all'albo professionale dei periti industriali.

7) **Parere tecnico della casa costruttrice.**

- 7.1. La relazione tecnica sarà accompagnata da una dichiarazione di nulla osta della Casa costruttrice del veicolo originale o del suo legale rappresentante in Italia, sulla trasformazione proposta. Detto nulla osta potrà essere apposto in calce alla relazione tecnica.
- 7.2. Sulla base del parere favorevole della Casa costruttrice sarà proceduto alle verifiche e prove di cui al successivo punto 8.2.
- 7.3. Come previsto nei casi generali (circolare n. 3081 del 22.12.1971), qualora l'interessato possa documentare che il nulla osta non è stato ottenuto per motivi non di ordine tecnico relativi alla trasformazione progettata, ma di altro genere, non implicanti un giudizio negativo sulla trasformazione, la richiesta potrà essere presa in considerazione. In tal caso la decisione sarà adottata dai C.P.A.. i quali potranno procedere anche a prove supplementari, oltre quelle previste, se ritenute necessarie per un'esatta valutazione in particolare delle caratteristiche di sicurezza del veicolo.

8) **Verifiche e prove.**

Nel caso 2.1, le verifiche e prove, quando prescritte, dovranno accertare:

- 8.1.1. la sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione
- 8.1.2. che il veicolo corrisponda in ogni dettaglio alle caratteristiche riportate nel mod. D.G.M. 405 o nell'R.T.
- 8.1.3. che siano state effettuate tutte le modifiche e rispettate tutte le prescrizioni tecniche indicate nella relazione.
- 8.2. Nei casi previsti ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, le verifiche e prove dovranno essere tutte quelle previste per l'approvazione dei veicoli costruiti o importati in unico esemplare o per l'omologazione. In particolare le verifiche avranno per oggetto:
 - 8.2.1. altezza minima dal suolo
 - 8.2.2. efficienza del sistema frenante
 - 8.2.3. verifica dei pesi e loro distribuzione
 - 8.2.4. velocità massima
 - 8.2.5. rilievo del tempo minimo impiegato con partenza da fermo a percorrere 1 km ed a raggiungere la velocità massima
 - 8.2.6. determinazione del consumo del carburante
 - 8.2.7. spunto in salita
 - 8.2.8. accelerazione minima
 - 8.2.9. livello sonoro
 - 8.2.10. accelerazione in piano
 - 8.2.11. prove al banco del motore (eventualmente)
 - 8.2.12. emissioni allo scarico.

9) **Veicoli ammessi alla trasformazione.**

La sostituzione del tipo di motore è ammesso soltanto su veicoli che abbiano un'anzianità non superiore a 7 anni.

10) **Esito dell'operazione.**

In tutti i casi sopra elencati sarà da rilasciare una nuova carta di circolazione ai fini dell'aggiornamento delle registrazioni P.R.A. e C.E.D.

Nei casi 2.3. e 2.4 alla denominazione originaria del veicolo sarà da aggiungere la denominazione dell'officina o della Ditta che ha effettuato la trasformazione.

11) Abrogazione di norme precedenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni finora emanate, in quanto in contrasto con le presenti istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Gaetano Danese

- (1) Vedasi "circolazione stradale" pag. 056.00.00.
 (2) Vedasi "circolazione stradale" pag. 056.01.00.
 (3) Vedasi "circolazione stradale" pag. 053.09.00.
 (4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 008329.
 (5) Vedasi "circolazione stradale" pag. 053.00.03 o "banca dati ITER" pag. 006580.

NOTE

normativa confermata con
 modifiche in circ n 57/79 del
 20/07/79

DOCUMENTI COLLEGATI

[circ. del 20/07/1979 n. 57/79 prot. 1169/4310/4325 - A048](#)

[circ. del 02/05/2002 prot. 1668-MOT2/C](#)

[circ. del 02/06/1981 n. 74/81 prot. 1018/4325 - A051](#)

PUBBLICAZIONE EGAF	PAGINA
Banca dati Iter	013343

☺ [Contatti on line](#) | ☺ [Help](#)

Copyright© 2008 Egaf Informatica srl - All rights reserved.